

ai più ovvii principi dell'ordine delle giurisdizioni deve limitarsi unicamente a constatare i fatti.

A me quindi ripugna tutto questo artificioso congegno di cui il potere esecutivo con una legge speciale si arma, epperò anche per una maggiore correttezza nell'esplicazione del diritto, esprimerei il desiderio, e proporrei che la Commissione modificasse l'articolo nel senso che, accertata la presenza dello insetto, e fatte le analoghe costatazioni con la presenza delle parti, in via d'urgenza, emettesse anche sul luogo gli opportuni provvedimenti. In una parola, fate che il pretore col perito possa essere garanzia non solo dello stato vero delle cose, ma anche dell'intensità dell'infezione, e poi lasciate che lo stesso pretore con una ordinanza possa venire in soccorso al delegato fillosserico.

Questa, signori, è la garanzia più efficace che si possa dare all'esecuzione della legge.

Io vorrei che il delegato fillosserico fosse solo strumento di esecuzione dei provvedimenti del potere giudiziario, e non mica che il pretore assistesse passivamente ed interdetto a frenare, e moderare le esorbitanze fiscali.

Nè da questo lato solo devo muovere appunti alle disposizioni contenute nell'articolo in discussione; ma per altra considerazione, o signori, per la considerazione che non rassicura punto la fiducia che la Commissione col sostenere il disegno di legge mostra di avere per i rappresentanti locali del potere esecutivo, e quindi le cautele non mi sembrano giammai troppe per la tutela degli interessi privati.

Ora io trovo nell'articolo che, nella indennità maggiore di lire 500, e proprietario e delegato fillosserico sono discordanti; in questo caso, costui fa domanda al pretore il quale nomina un perito per *accedere sul luogo*.

Questa locuzione non parmi molto corretta, e quello che è più, non è abbastanza chiara.

La parola *fa* si riferisce al caso della discordanza nell'ammontare della indennità, ma non impone al delegato fillosserico, e tassativamente e con forma *imperativa* l'obbligo *assoluto di fare* la domanda. A rimuovere quindi ogni sorta di dubbio io pregherei l'onorevole relatore e la Commissione a volere dichiarare nella maniera più *esplicita* qual'è la vera *intelligenza* che nella redazione s'intese dare a questa parte dell'articolo 2.

Io aspetterò queste dichiarazioni per sapere se, e quali modificazioni potrebbero esser credute opportune. Ed ora riferendomi al primo concetto, cioè a dire all'intervento del magistrato nelle operazioni del *deputato fillosserico*, torno a ripetere,

io non lo vorrei *macchinale e puramente passivo*, ma pienamente *attivo ed operativo*.

Nè questo può dirsi in opposizione al pensiero che si prefigge il legislatore, ed a cui s'ispira la intera economia della legge, perciocchè, o signori, nelle azioni per enunciazione di nuove opere secondo il codice comune di rito, il pretore procede sommariamente, ai provvedimenti interinali non solo, ma a quelli definitivi, e con statuizioni eseguibili nonostante appello.

E questa procedura, o signori, non nuoce alla *celerità*, non ritarda la pronta *esecuzione* della legge, e soddisfacendo ad un sentimento di giustizia, disarmata ogni resistenza, non aliena l'animo della popolazione dal Governo, riduce al vero valore, tempera e calma molte opposizioni.

Si, o signori, perchè altro è dimostrare che, si cede alla necessità e che si agisce in forza della legge, altro il far supporre che l'opera del delegato fillosserico può essere determinata dal capriccio e da eccesso di zelo, e questo si può solo eccitare quando con provvedimento del magistrato si fa sorgere palese ed evidente il bisogno che al disopra d'ogni privato interesse e d'ogni risentimento siede sovrana, inconculcata la legge!

Senza di questo, o signori, io ripeto, questo articolo non risponde al fine che vogliamo raggiungere. Quindi io domando, e desidero che questo articolo fosse migliorato nel senso cioè, che allora si procederà alla distruzione, quante volte accertata l'esistenza del male, il pretore dietro provvedimento anche preso sul luogo sarà per ordinarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci.

Fulci. Io ho domandato la parola per rilevare che quest'articolo non presenta sufficiente garanzia per i proprietari.

La Commissione propone che allorchè vi è una denuncia di proprietà infetta, in questo caso vada il pretore sul luogo e devenga alla nomina di un perito. Dopo aver posto questo concetto, la Commissione dà all'agente fillosserico l'incarico di accertare il numero delle viti infette e di quelle immuni, e tutti gli elementi di fatto che possano dare la quantità e l'entità del grado d'infezione, di modo che dovrebbero andare sul luogo pretore e perito, e dall'altro lato l'agente fillosserico.

Gli elementi più importanti, nell'interesse del proprietario, invece di essere accertati dal perito e dal pretore, che sono sul luogo, dovrebbero essere accertati dall'agente fillosserico. Tutto ciò mi pare non faccia altro che dare onnipotenza all'agente per l'accertamento della fillossera.